

Oggetto: parere legale sulla competenza in tema di certificazione energetica degli edifici a seguito dell'ordinanza del T.A.R. della Liguria 19/3/2009 n. 88.

E' stato chiesto di fornire il mio parere circa gli effetti della pronuncia in oggetto sulle competenze professionali in tema di certificazione energetica degli edifici.

Più in particolare, mi è stato chiesto se – per effetto della citata pronuncia, che come noto ha sospeso *in parte qua* l'efficacia della D.G.R. 2/12/2008 n. 1601 (avente ad oggetto “*certificazione energetica degli edifici: elenco professionisti e corsi di formazione*”) – un architetto che non figuri nell'elenco dei certificatori e che non abbia partecipato ad alcun corso, possa attualmente svolgere l'attività di certificazione energetica degli edifici.

Esaminata la problematica sottopostami e la disciplina ad essa sottesa, con l'urgenza rammostratami, rimetto in appresso le considerazioni cui sono potuto giungere.

In primo luogo, occorre premettere che l'impugnativa in questione riguarda esclusivamente la disciplina regionale (nella fattispecie, la D.G.R. n. 1601/2008) e, dunque, gli effetti della pronuncia in esame paiono potersi estendere (almeno in via diretta e fatto salvo un possibile “allineamento” all'interpretazione fornita dal TAR ligure da parte della disciplina di altre Regioni o da parte di altri TAR) unicamente nell'ambito della Regione Liguria.

Sempre in via preliminare, occorre rilevare che la pronuncia in esame è un'ordinanza (e non una sentenza), vale a dire un provvedi-

mento cautelare con il quale il giudice – nei casi in cui, nelle more dei tempi ordinari per giungere ad una sentenza che definisca nel merito la vertenza, il risorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile – sospende (e non annulla, come nel caso delle sentenze) gli effetti dell'atto impugnato sino alla pronuncia della sentenza.

Da quanto sopra consegue che le ordinanze cautelari sono:

- vincolati per l'Amministrazione, che ha l'obbligo di conformarvisi;
- strumentali rispetto al giudizio di merito, nel senso che evitano che gli effetti dello stesso possano essere vanificati dal decorso del tempo;
- provvisorie, in quanto possono venire revocate o modificate dal giudice nel caso in cui vengano meno i presupposti per l'emanazione delle stesse;
- interinali, in quanto sono destinate a cessare i propri effetti con la pronuncia della sentenza di merito.

Doverosamente premesso quanto sopra in ordine alla portata della pronuncia in esame, osservo che dagli atti a mie mani non è possibile fornire una valutazione complessiva degli effetti dell'ordinanza in commento, in quanto con essa il T.A.R. afferma di condividere le argomentazioni (succintamente richiamate nell'ordinanza) che gli ordini degli ingegneri delle province liguri hanno illustrato nel ricorso introduttivo del giudizio; ricorso che, non essendo un atto pubblico, non è da me accessibile.

Al fine del quesito sottopostomi e fatto salvo quanto sopra, osservo innanzitutto che dall'ordinanza in esame si evince che l'esecuzione dell'impugnata deliberazione della Giunta Regionale

2/12/2008 n. 1601 è stata sospesa (non già interamente, bensì soltanto) “nella parte in cui, ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici della Liguria, prescrive il possesso dell’attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla regione anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente”.

Ad avviso del giudice, nella parte testé indicata la D.G.R. n. 1601/2008 si porrebbe in contrasto con l’Allegato III del D.Lgs. 30/5/2008 n. 115 secondo cui, al fine della abilitazione alla certificazione energetica:

- la “condizione della partecipazione e del superamento dell’esame finale all’esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale, non sono abilitati dalla legislazione vigente all’esercizio della professione” relativa alla “progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente”;
- per contro, i tecnici “iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici”.

A fronte di quanto sopra, pare che il TAR Liguria (ancorché, come detto, all’esito dell’esame sommario della vicenda tipico della fase cautelare, passibile di essere modificato in sede di valutazione nel merito) ritenga che la frequentazione dei corsi per la certificazione energetica non debba essere generalizzata, ma limitata soltanto ai tecnici non abilitati dalla legislazione vigente alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi.

Per completezza osservo sul punto che, ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537 (“*Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto*”), come noto:

- sono di esclusiva competenza degli ingegneri “*il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*” (art. 51);
- sono di competenza sia degli ingegneri che degli architetti “*le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative*” (art. 52, comma 1);
- sono di competenza esclusiva degli architetti “*le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti*”, fatta salva la “parte tecnica” delle opere medesime, che può es-

sere compiuta tanto dagli architetti quanto dagli ingegneri (art. 52, comma 2);

- sono autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51 (ossia quelle riservate agli ingegneri) *“coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile”*, *“ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”*. (art. 54, commi 2 e 3).

In relazione alla disciplina dianzi riportata, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito:

- da un lato, che con il citato art. 51 il legislatore ha individuato le competenze degli ingegneri utilizzando una *“formulazione ampia e comprensiva”*, nella quale *“sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")”* (da ultimo, TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9/4/2008 n. 954);
- dall'altro lato, che *“l'art. 52, 2° comma, r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale stabilisce che formano oggetto della professione di architetto le opere di <edilizia civile>, non può essere interpretato estensivamente”* (Cons. Stato, Sez. III, 11/12/1984, n. 153), nonché che anche l'art. 52, comma 1 *“deve interpretarsi in senso letterale, non estensivo, con riferimento al contenuto del precedente art. 51 e del successivo comma 2 dello stesso art. 52. Infatti, mentre*

quest'ultimo precisa che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro e di ripristino degli edifici di cui alla l. 20 giugno 1909 n. 364, ora l. 1 giugno 1939 n. 1089, sono di spettanza della professione di architetto anche se la parte tecnica può essere compiuta indifferentemente anche da un ingegnere, l'art. 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per l'industria, dei lavori relativi alla vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni d'ogni specie, alle macchine nonché agli impianti industriali nonché in generale alle applicazioni della fisica e rilievi geometrici e le operazioni di estimo” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2000 n. 4808).

A fronte di quanto sopra, mi pare che allo stato attuale (fino all’emanazione della sentenza di merito o di altra ordinanza che modifichi l’orientamento da ultimo espresso dal TAR della Liguria, ovvero ancora dell’entrata in vigore di una nuova disciplina regionale) possano prescindere dalla frequenza dei corsi di abilitazione i tecnici che possiedano entrambi i seguenti requisiti soggettivi:

- iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- abilitazione all'esercizio della progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, anche in relazione alla normativa surrichiamata.

Posto quanto sopra con riferimento ai requisiti soggettivi per ottenere la qualificazione di “*tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici*” ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 (e s.m.i.), mi pare che l’ordinanza n. 88/2009 **non** abbia effetti sulla disciplina (segnatamente, *in parte qua*, contenuta nella medesima D.G.R. n. 1601/2008) in base alla quale la certificazione energetica degli edifici può essere effettuata soltanto da tecnici iscritti nell’*“elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica”*, elenco peraltro già istituito con D.G.R. 3/8/2007 n. 954.

In altre parole, non mi pare che dalla pronuncia a mie mani si possa trarre una “soppressione/sospensione” (ulteriore rispetto alla sospensione dell’obbligo di frequentare i corsi, in capo alle categorie di soggetti dianzi illustrate) della necessità di essere iscritti all’apposito elenco dei certificatori per poter concretamente svolgere l’attività in parola.

In conclusione, dagli atti a mie mani (e fermo restando che, al fine di poter formulare più approfondite riflessioni sull’ordinanza in oggetto, mi occorrerebbe esaminare anche gli atti di causa), mi pare che l’effetto della pronuncia (peraltro, come detto, meramente provvisoria e interinale) del T.A.R. della Liguria possa essere che, al fine dello svolgimento dell’attività di certificazione energetica degli edifici:

- da un lato, non dovrebbe (più) essere necessaria, almeno nell’immediato, la frequenza dei corsi da parte dei tecnici iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati all’esercizio della progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi;

- dall'altro lato, dovrebbe comunque essere necessaria la previa iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, profilo in relazione al quale nulla sembrerebbe essere cambiato.

*

Da ultimo, segnalo che l'oggetto del giudizio pendente innanzi al TAR della Liguria mi pare essere di sicuro interesse per codesto Spett.le Ordine, in quanto l'esito dello stesso potrebbe avere ripercussioni importanti sulle modalità di svolgimento dell'attività di certificazione energetica anche da parte dei Vostri Associati.

Al riguardo, potrebbe dunque essere opportuno proporre un intervento in giudizio da parte dell'Ordine degli Architetti, con il quale sarebbe possibile tutelare in modo diretto anche gli interessi di codesto Spett.le Ordine professionale.

*

Avv. Roberto Damonte